

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GIACOMETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 1986

Modifica alla tabella *L* allegata alla legge 19 maggio 1986, n. 224, recante norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardante lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 2 dicembre 1975, n. 626, nel provvedersi, tra l'altro, al riordinamento del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, si stabilì che le promozioni al grado di colonnello dovevano essere fatte secondo un ciclo di diciannove in un anno e venti nel successivo.

È ora, peraltro, intervenuta la legge 19 maggio 1986, n. 224, (cosiddetta legge Angelini) che, mentre per l'anno 1986 ha lasciato invariato il numero di diciannove promozioni, per i restanti due anni di sua validità, e cioè per il 1987 e 1988, ha ridotto a dieci in ciascun anno il numero di promozioni che, in base alla precedente citata legge n. 626,

sarebbero state, rispettivamente, di venti e diciannove.

La norma, dovendosi ovviamente escludere per l'assenza di qualsiasi ragione giustificativa l'intento di penalizzare gli interessati, è da porre in relazione con un divisato futuro diverso assetto della materia. Senonchè non si è considerato che la riduzione delle promozioni, avulsa da quel generale riordinamento oggetto della futura preannunciata legge di avanzamento, costituisce provvedimento che, mentre comprime le legittime aspettative dei tenenti colonnelli, viene a costituire un fatto isolato non idoneo a determinare alcun nuovo equilibrio.

Si ravvisa, quindi, la necessità di un intervento correttivo e a tale fine tende l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per gli anni 1987 e 1988, a modifica di quanto stabilito nella terza colonna della tabella *L* allegata alla legge 19 maggio 1986, n. 224, le promozioni al grado di colonnello in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono stabilite rispettivamente nei numeri di 20 e 19.

Art. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per gli anni 1987 e 1988, rispettivamente, in 10 e 9 milioni di lire, si farà fronte mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti iscritti al capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per i due anzidetti anni.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.